

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Pacelli
Via Cerreto,n.44-82030 S.Salvatore Telesino – BN-
PEC:avvpacelli.francesco@pec.it Telef.: 0824/948595
CELL.3288794129 email:avvpacelli.francesco@gmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ARTT.414 e segg. c.p.c.
CON CONTESTUALE RICORSO EX ART.700 c.p.c.
ISTANZA EX ART.151 c.p.c.

Per Volpe Angela nata Chateau Thierry (Francia) il 23.10.1959, C.F. VLPNGL59R63Z110D, con residenza in .Salvatore Telesino alla Via Cerreto n.44, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al presente atto, dall'avvocato Francesco Pacelli del Foro di Campobasso,Codice Fiscale:PCLFNC51A13I145G, nel cui studio, sito in S.Salvatore Telesino alla Via Cerreto n.44,elegge domicilio, e per gli effetti di cui agli articoli 133, 134 e 136 comma 3 del c.p.c. novellato, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica: avvpacelli.francesco@pec.it e/o fax **0824948595**

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del *ministro pro tempore*, con sede in Roma, 00153, Via Trastevere 76/A – cod.fiscale 80185250588 elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz, n.11, con indirizzo pec:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO VI in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Via Ponte Della Maddalena n.55. -80142 NAPOLI -P.IVA 80033300635- elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz, n.11, con indirizzo



pec:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO VIII- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Via Ernesto Gramazio 2-3 – 82100 Benevento - C.F. 80001270620 - elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz, n.11, con indirizzo pec:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

resistenti

E NEI CONFRONTI

Del personale ATA inseriti nel decreto di assegnazione sedi anno scolastico 2023-2024, per l'ambito provinciale di Benevento, che potrebbe essere pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso;

controinteressati

FATTO

La Signora Volpe Angela appartiene al ruolo del personale non docente, con la qualifica di collaboratore scolastico ATA, immessa in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024 ed in servizio per l'anno scolastico 2023/2024 presso la scuola denominata "Convitto Nazionale P.Giannone" di Benevento (**Allegato 1**);

La stessa è figlia referente unica della propria madre Signora Fappiano Esterina nata a S.Lorenzello (BN) il 29.10.1934 , domiciliata presso di lei in S.Salvatore Telesino alla Via Cerreto n.44, disabile in situazione di gravità (art.3 c.1 e 3, L.104/92) come accertato con decreto di omologa del 17.09.2021, ex art.445 bis c.5 c.p.c., nel giudizio tenuto innanzi al Tribunale di Benevento, recante N.R.G.13/2021- (**Allegato 2**) , non ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati, che necessita di assistenza continuativa ed esclusiva con carattere di unicità;

Infatti il coniuge della signora Fappiano Esterina, Sig.Volpe Dante, è deceduto in data 10.02.2021, e l'altro unico figlio risulta residente fuori dal Comune di S.Salvatore Telesino, non è in grado di svolgere assistenza effettiva e continuativa alla propria madre, come da dichiarazione allegata alla domanda di immissione in ruolo. Ne consegue l'assoluta necessità della presenza della ricorrente il più possibile continua, essendo di fondamentale importanza nella gestione pratica e logistica della propria madre, e soprattutto nel sostegno affettivo che



esercita un impatto fortemente positivo sulla condizione psicologica della disabile. Peraltro la ricorrente nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato attività lavorativa in qualità di collaboratrice scolastica presso "IIS Carafa Giustiniani" di Cerreto Sannita (BN) ove aveva chiesto ed usufruito dei tre giorni di permesso retribuiti al mese per meglio assistere la propria madre disabile.

La ricorrente presentava secondo la modalità *on line* in data 11.08.2023 domanda di immissione in ruolo - personale ATA, con contestuale elenco delle sedi aventi un ordine di preferenza ai sensi dell'art.33 c.5 e 7 L.104/92, indicando n.11 istituti scolastici di preferenza, di cui otto sedi nel Comune di Benevento e tre sedi nei Comuni della Provincia, allegando altresì tutti i necessari documenti come previsto dalla normativa di riferimento **(Cfr. gruppo allegato 3);**

In data 22.08.2023 l'Ufficio scolastico VIII- ambito territoriale per la provincia di Benevento, nella persona del Dirigente, disponeva con proprio provvedimento gli esiti dell'assegnazione della sede al personale ATA con contestuale elenco dei candidati immessi in ruolo **(Cfr. gruppo Allegato 4) -- dall'elenco degli aventi titolo all'immissione in ruolo, si evincono coloro con diritto di precedenza contrassegnati con la lettera "S" ; Dall'anzidetto elenco, non veniva depennato un candidato deceduto nell'anno 2020 (ci si riferisce al candidato avente la posizione 22 dell'allegato 4 : De Mizio Antonio); l'Ufficio Scolastico Provinciale aveva ommesso di depennarlo già nella precedente assegnazione a ruolo nel anno scolastico 2022/2023 (Cfr.allegato 5);**

Al chè per avvenuta tardiva cancellazione di costui dopo averne disposto la immissione in ruolo, l'Ufficio Scolastico Provinciale in data 23.08.2023 con Decreto Dirigenziale disponeva *per scorrimento* della graduatoria la nomina a tempo indeterminato relativa all'anno scolastico 2023/2024 **(già in allegato 1)**, della signora Volpe Angela presso l'Istituto "Convitto Nazionale P.Giannone" di Benevento, **senza che questa potesse avere la possibilità di concorrere con gli altri candidati, per l'assegnazione di una sede più vicina ed idonea alle cure della propria madre disabile, così come espresso nelle preferenze allegate di cui innanzi;.**

La evidenziata pretermissione alla preferenza, nell'assegnazione della sede di lavoro dell'odierna ricorrente dovuta all'incuria di chi aveva il dovere di cancellare un candidato deceduto già nell'anno 2020, penalizza l'istante nel vedersi esclusa dal



proprio sacrosanto diritto alla precedenza nell'assegnazione delle sedi.

Il bollettino dei candidati immessi in ruolo è conseguenza del funzionamento del Sistema /Algoritmo (utilizzato dalla scuola) per il conferimento degli incarichi. Al termine del primo bollettino di nomina, l'amministrazione scolastica ha ripreso a nominare dall'ultima posizione in graduatoria processata nel precedente bollettino, **anziché ripartire dall'inizio dell'elenco degli immessi in ruolo, onde tener conto della tutela offerta ai candidati legata alla L.104/92 , e derogando coloro che in mancanza di tale requisito hanno scelto una sede migliore.**

L'odierna ricorrente, come si evince dall'ordine delle preferenze espresse (**Allegato 6**), indicava in primis “ *l'Istituto G.Alberti ed in secundis l'Istituto G.Galilei*” siti in Piazza Risorgimento del Comune di Benevento; ebbene questi due Istituti oltre ad avere una posizione periferica rispetto “ *all'Istituto Giannone*” (che invece è situato nel Centro di Benevento), distano dal domicilio dell'istante tre chilometri in meno rispetto a quest'ultimo;ma vi è di più : a seguito della nomina *per scorrimento*, l'esponente si portava presso il plesso scolastico cui aveva avuto la nomina, per avere contezza sull'orario di lavoro che', purtroppo non rientrava nei normali orari di lavoro degli Istituti cui aveva espresso le preferenze – l'orario di lavoro settimanale dell'istituto “ *Convitto Nazionale P.Giannone*” si articola in ore 7,12 al giorno per cinque giorni lavorativi a settimana; **di cui un giorno dalle ore 7,30 alle ore 14,42 ed il giorno successivo dalle ore 11,30 fino alle ore 18,42**, aggiungendo a ciò un percorso più lungo (tre chilometri all'andata e tre chilometri al ritorno) meno agevole e più tortuoso (da parte della ricorrente) per raggiungere la sede di lavoro, la persona disabile quotidianamente resta incurante dell'assistenza della figlia per circa dieci ore!

Si vuol sottolineare all'On. Giudicante che se l'Istituto P.Giannone avesse adottato un orario di lavoro articolato in sei ore lavorative al giorno per sei giornate settimanali, oggi non saremmo stati in questa aula di udienza.

La ricorrente, pur di dirimere la nascente controversia, in data 28.08.2023 (anzitempo l'inizio dell'anno scolastico che è iniziato il 01.09.2023) faceva reclamo in autotutela all'USP/BN -Ambito territoriale di Benevento (**Cfr.allegato 7**) significando le proprie doglianze in merito alla propria preclusione alla scelta del luogo di lavoro più vicino al proprio domicilio e maggiormente consono alle sue esigenze familiari, chiedendo pertanto



un decreto di rettifica nella scelta della sede- immissione in ruolo anno 2023/2024, a seguito del riconoscimento della precedenza relativa ai benefici ex L.104/92, con la conseguente assegnazione presso gli istituti scolastici espressi in preferenza;**ma per le vie brevi si confermava che nulla si sarebbe fatto in merito.**

Infine si sottolinea che l'esponente, in data 05.9.2023 produceva “istanza di accesso agli atti amministrativi” (**Allegato 8**) per meglio avere contezza sulla discrasia che aveva determinato il proprio mancato riconoscimento del diritto alla precedenza, al chè l'Ufficio scolastico VIII- ambito territoriale per la provincia di Benevento, in data 12.09.2023 evadeva l'istanza con la nota di cui all'**Allegato 9**;

Oggi poiché non è stato tenuto nel debito conto la precedenza cui la ricorrente ha diritto nell'assegnazione della sede, ed essendo già iniziato l'anno scolastico, la signora Volpe Angela è stata costretta ad adire le vie legali, chiedendo altresì l'adozione delle misure cautelari idonee ad assicurare ulteriormente il proprio diritto.

DIRITTO

- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.21 E 33 C.5 E 7 L.104/92.
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.601 D.L/VO N.297/94.
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 13 E 14 CCNI TRIENNIO 2022/2023 -2023/2024 -2024/2025 .

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato innanzitutto dagli artt.21 e 33 c.5 e 7 L.104/92, a norma dei quali il lavoratore dipendente, , pubblico o privato, che assiste persona con handicap grave”*ha diritto di scegliere, ove possibile,la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede...*”

Codesto articolo non può che ritenersi una norma imperativa, in quanto collocato all'interno di una legge recante i principi dell'ordinamento giuridico in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, al fine di garantire loro il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e di autonomia, e la promozione della piena integrazione dei soggetti handicappati in ambiti quali la famiglia, la scuola , il lavoro e la società, tutti principi garantiti peraltro costituzionalmente.



Secondo consolidato e maggioritario orientamento della Suprema Corte, tale principio di diritto è applicabile non soltanto all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento (cfr. per tutti *Cass.Civ.Sez. Lav. n.28320 del 18.12.2013*). In fatti la ratio della L.104/92 non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che abbiano un parente portatore di handicap grave, ma quello di garantire a quest'ultimo l'assistenza, per il caso che non ne abbia, **o di garantirgli la continuità dell'assistenza già in atto.**

L'art.601 del D.Leg.vo 297/94 (c.d. T.U. Istruzione) prevede *“gli artt.21 e 33 l.104/92... si applicano al personale di cui al presente T.U.”* Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo ed in sede di mobilità:

Sia la L.104/92 che il succitato D.Leg.vo trovano immediata applicazione in materia lavoristica, anche nell'ambito della disciplina dell'accesso al lavoro e della mobilità.

Il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, triennio 2022/2023 -2023/2024 -2024/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, all'art.13, prevede la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, disciplinando il sistema delle precedenze nei trasferimenti, spettante al figlio referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità (con riferimento ai trasferimenti nella stessa provincia). La precedenza deve essere riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nella I fase (**all'interno dello stesso Comune come nel caso di specie**) , e nella II fase (trasferimenti tra Comuni all'interno della stessa provincia).

Pertanto il CCNI, all'art.13, in base agli artt.21 e 33 c.5 e 7 L.104/92, richiamato dall'art. 601 del D.Leg.vo n.297/94, riconosce la precedenza al figlio referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In particolare, il personale ATA potrà esprimere le preferenze,in sede di immissione in ruolo, non superiori a 15. Per usufruire della precedenza, inoltre dovrà esplicitare le ragioni per cui il coniuge, ed i fratelli e sorelle non possano prestare assistenza.Il beneficiario della preferenza potrà inoltre chiedere ed usufruire di tre giorni di permesso mensile per assistenza. Inoltre il genitore disabile non deve trovarsi in situazioni di ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati.

Le Ordinanze Ministeriali n.106/2021 (personale docente, educativo ed ATA), e n.107/2021 (insegnanti di religione cattolica), hanno poi dato attuazione alle norme contrattuali,



disponendo l'avvio delle procedure che regolano trasferimenti e passaggi.

Nel caso di specie le condizioni di cui sopra risultano tutte soddisfatte, essendo ella la referente unica della madre, com'è agevole rilevare dalla domanda di immissione in ruolo e contestuale scelta delle preferenze, presentata dalla stessa e dai relativi allegati.

In data 23 agosto 2023 a seguito di Decreto il Dirigente dell'Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Benevento disponeva lo scorrimento della graduatoria per le nomine a tempo indeterminato, relative all'anno scolastico 2023/24, per il profilo di Collaboratrice Scolastica e nominava la Signora Volpe Angela assegnandole quale sede di lavoro la scuola denominata “Convitto Nazionale *P.Giannone* di Benevento”, trascurando che i primi Istituti scolastici di preferenza espressi nella domanda di immissione in ruolo erano :G.Alberti - G.Galilei M.Vetrone -.

Dal bollettino pubblicato appare evidente che sono stati assegnati posti a personale ATA che non godeva di precedenza ex art.33 L 104/92 negli Istituti scolastici per i quali la ricorrente, che invece gode della precedenza ex art.33 L.104/92, aveva espresso la preferenza.

Presso l'Istituto Scolastico “G.Alberti” è stata assegnata quale Collaboratrice scolastica alla Signora Ianniello Luigia e Picca Loredana ;

Presso l'Istituto Scolastico “G.Galilei M-Vetrone” è stata assegnata quale Collaboratrice Scolastica la Signora Pagnozzi Stefania;

Dal bollettino si evince che i soggetti suindicati non godevano di alcun titolo di precedenza.

Risulta pertanto violato il diritto alla precedenza di cui gode la ricorrente.

In proposito giova ricordare la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.7945 del 27.3.2008), che ha evidenziato “*La posizione di vantaggio ex art.33 L.104/92 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono legate da un vincolo stretto di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di Handicap nonché nel riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti*”.

Per quanto sopra esposto e debitamente documentato, e considerato che ricorrono tutte le



condizioni di legge, in quando la ricorrente è figlia unica referente della signora Fappiano Esterina, affetta da Handicap con situazione di gravità ex art.33 L.104/92, la assiste con continuità poiché ella non è ricoverata in istituti specializzati e non vi sono altri familiari, per ragioni oggettive, che possano assisterla, come dichiarato e documentato nell'apposito modulo e negli allegati alla domanda di mobilità.

La ricorrente chiede che le venga assegnata la sede negli Istituti scolastici G.Alberti – e/o G.Galilei M.Vetrone –., per essere tali Istituti dislocati favorevolmente e pertanto più vicini alla residenza della madre.

ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C IN VIA PRELIMINARE

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Con riferimento al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto esposti. Con riferimento al periculum in mora si rileva quanto segue: il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e la di lei madre, attesi i tempi del giudizio ordinario. Dalla documentazione allegata in atti emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente ed alla di lei madre, che si vedrebbe privata della necessaria ed ordinaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto ed a cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute, che non potrà essere in alcun modo ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza pregnante nel caso di specie, in quanto tale finalità è volta alla tutela della madre della ricorrente, soggetto portatore di handicap grave e titolare di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico..

La disabile, madre della ricorrente, non è autosufficiente e pertanto non è in grado di svolgere da sola le più elementari attività quotidiane.

L'assegnazione della ricorrente ad una sede diversa da quella che auspicava con il prospetto delle preferenze espresse, significa una lontananza maggiore, una dislocazione più tortuosa per raggiungerla ed in ultimo un orario di lavoro assolutamente non idoneo alle cure



necessarie alla disabile.

Nell'escludere l'esponente dal diritto di precedenza accade che:

L'istante nell'accudire la propria madre osserva quotidianamente degli orari prestabili per la somministrazione di medicinali e cure; un diverso e variegato orario di lavoro che si presenta, diversificato nella settimana e nell'orario, così come la scuola”Convitto Nazionale P.Giannone” , determinerebbe nella disabile un danno psico-fisico irreparabile.

Voglia considerare l'On giudicante che nell'Istituto de-quò si prospetta un orario di lavoro settimanale alternando un orario quotidiano compreso nelle seguenti fasce: un giorno dalle ore 7,30 alle ore 14,42 ed il giorno successivo dalle ore 11,30 fino alle ore 18,42 .

Comunque a prescindere dall'orario di lavoro, all'esponente non è stata data la precedenza nella scelta della sede di lavoro più idonea alle esigenze della madre disabile;

Era lapalissiana attendersi una rettifica del provvedimento dirigenziale a seguito del nominato reclamo in ossequio al diritto di precedenza.

E' lapalissiano il motivo per cui la collaboratrice scolastica in primis aveva individuato nella scelta gli Istituti G.Alberti -G.Galilei M.Vetrone – che oltre ad essere più vicini al domicilio dell'esponente e più limitrofi alle arterie stradali di provenienza della collaboratrice, rispettano un orario di lavoro più confacente alle proprie esigenze familiari.

Appare del tutto inutile esprimere delle preferenze e poi vedersi assegnare una sede per scorrimento della graduatoria.

La collocazione voluta dall'amministrazione scolastica nei confronti della collaboratrice rappresenta un inevitabile pregiudizio.

La tutela dei portatori di handicap, garantita dalla Costituzione (art.29 e 31) oltre che dall'ordinamento giuridico (art.21 e 33 L.104/92) e dal CCNI (artt.13 e 14) non verrebbe garantita nel caso di specie senza l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Per quanto esposto appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta e l'ottenimento del provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c., sia sotto il profilo del fumus boni iuris che sotto il profilo del periculum in mora.



Tutto ciò premesso e ritenuto, **la Signora Volpe Angela**, come sopra rappresentata e difesa, respinta ogni contraria istanza

CHIEDE

Che l'ill.mo giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.669 bis e 700 c.p.c, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, **e ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, con decreto inaudita altera parte**, o in subordine fissata l'udienza per la comparizione delle particolare

VOGLIA

Accogliere le seguenti domande, che si formulano anche in ordine all'eventuale giudizio di merito:

1.) **In via preliminare**, ex art.700 cpc, l'emissione del chiesto provvedimento d'urgenza, inaudita altera parte;
2.) **Nel merito**: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la precedenza ex art.33 L.104/92 ed ex art.601 D.L.vo n.297/94 nella scelta della sede per l'immissione in ruolo, per cui oggi è causa, e dunque l'assegnazione fra le sedi indicate quella legittimamente spettante per l'anno scolastico 2023/2024, dando la preminenza agli Istituti G.Alberti e/o G.Galilei M.Vetrone - . , così come indicato nel prospetto delle preferenze e secondo l'ordine indicato, per consentirle di prestare una adeguata assistenza alla madre signora Fappiano Esterina;
3.) Ordinare, per l'effetto, alle amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di assegnare alla ricorrente fra le sedi indicate quella legittimamente spettante per l'anno scolastico 2023/2024, dando la preminenza agli Istituti G.Alberti e/o G.Galilei M.Vetrone - . , così come indicato nel prospetto delle preferenze e secondo l'ordine indicato, per consentirle di prestare una adeguata assistenza alla madre signora Fappiano Esterina;
4.) Condannare le resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario , oltre ad un ristoro alla ricorrente da determinarsi dal Giudicante in via equitativa, a causa del perdurarsi dei disagi e dei nocumenti patiti dall'esponente;.
5.) Autorizzare alla notifica, ai sensi dell'art.151 c.p.c. , ai controinteressati, in



alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR www.istruzione.it/web/ministero/proclamiorocclami/2,tramite l'inserimento dei dati riguardanti l'A.G.innanzi la quale si procede, il nome della ricorrente e delle amministrazioni convenute, i motivi del ricorso, e l'indicazione dei controinteressati indicati genericamente come “ il personale ATA inserito nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo anno scolastico 2023/2024, del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto.

La ricorrente si riserva espressamente di presentare ulteriori prove documentali sulla eventuale costituzione di controparte.

Ai sensi e per gli effetti della L.488799 e successive modifiche, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e pertanto è soggetta al versamento del contributo unificato di euro 259,00.

Per Benevento, lì 13.09.2023

avvocato Francesco Pacelli

Si allegano i seguenti documenti :

1. **Allegato 1: Decreto di nomina della ricorrente a tempo indeterminato;**
2. **Allegato 2: Omologa del Tribunale di Benevento;**
3. **Allegato 3: Istanza di immissione in ruolo ed espressione preferenze dell'11 .08.2023;**
4. **Allegato 4: Decreto dirigenziale di assegnazione della sede di lavoro pers.ATA;**
5. **Allegato 5: Elenco personale immesso in ruolo anno scolastico 2022/2023;**
6. **Allegato 6: Elenco ordine di preferenze espresse dalla ricorrente;**
7. **Allegato 7: Reclamo del 28.08.2023;**
8. **Allegato 8: Istanza di accesso agli atti;**
9. **Allegato 9: Risposta all'istanza di accesso agli atti.**



